

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/283 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2016****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Il comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Articolo composto prevalentemente di materie plastiche, avente la forma di un cilindro appuntito (cosiddetta «lampada LED scintillante») alto circa 17 cm. L'articolo si assottiglia all'estremità, ha una base più ampia e una parte centrale di plastica trasparente. La parte centrale è decorata internamente con una figura stilizzata di una ragazza e contiene un liquido trasparente nel quale sono sospesi frammenti iridescenti. La base contiene diversi diodi emettitori di luce (LED) a pila. Quando l'articolo viene agitato, la parte centrale emette una luce soffusa di diversi colori. La luce viene emessa solo per breve tempo, circa un minuto, dopo che l'oggetto è stato agitato. Cfr. l'illustrazione (*).	3926 40 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00. Non essendo concepito principalmente per l'illuminazione, ad esempio, di locali e non trattandosi di una lampada per usi speciali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, parte I, punti 1 e 3), l'articolo non può essere classificato come lampada alla voce 9405. In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento delle persone (bambini o adulti) (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9503, parte D). È pertanto esclusa anche la classificazione alla voce 9503 come giocattolo. Alla luce delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è destinato principalmente a fini decorativi. L'illuminazione serve esclusivamente a potenziarne l'effetto ornamentale. Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 3926 40 00 come altro oggetto da ornamento, di materie plastiche.

(*) L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.

